

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2444

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(PIGA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

(V. Stampato Camera n. 5055)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 settembre 1990*

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante
misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

Decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 1990.

Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunità economica europea e dai suoi Stati membri;

Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;

Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorchè detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.

Articolo 2.

1. Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 sono nulli.

Articolo 3.

1. I soggetti che, anche indirettamente, prendono parte agli atti per i quali sussiste il divieto di cui all'articolo 1 sono civilmente responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti nulli. Si applica altresì nei loro confronti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

2. Per l'accertamento delle violazioni del divieto di cui all'articolo 1 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Articolo 4.

1. Deroghe al divieto di cui all'articolo 1 possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE MICHELIS - VASSALLI -
CARLI - PIGA - RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI